Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 15/04/2026) - n. 13712

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Relatore

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Mb.Mo. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 06/03/2026 del GIUDICE DI PACE di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

lette/sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Bari, con provvedimento del 6 marzo 2026, ha convalidato il trattenimento del cittadino tunisino Mb.Mo. già raggiunto da decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Ferrara, poiché privo di regolare titolo di soggiorno, essendo il permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni; in ragione, poi, della necessità di disporre accertamenti supplementari circa la sua identità e di acquisire un documento di viaggio, il Questore della provincia d Ferrara ne ha disposto il trattenimento presso il CPR di Bari.

2. Avverso detto decreto propone ricorso lo straniero a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento della legittimità dell'indicato provvedimento.

3. Il Sostituto Procuratore generale Raffele Piccirillo ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Il trattenimento dello straniero che non possa essere coattivamente allontanato contestualmente all'espulsione, disposto ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura di privazione della libertà personale che

impegna le garanzie di cui all'art. 13 Cost., legittimamente realizzabile soltanto alla presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e sotto l'egida di un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568 - 02)

La motivazione del provvedimento giudiziale di convalida - così come quella di proroga - deve, pertanto, riflettere mediante autonomo apprezzamento la specificità dei motivi addotti a sostegno del trattenimento e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1, n. 2967 del 24/1/2025, K., Rv. 287362 - 03; Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/2/2019, Rv. 653101-01; Sez. 6-1 civ., n. 18748 del 23/9/2015, Rv. 636864-01).

Questa Corte ha già chiarito che "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento del giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen." (Sez. 1, n. 16444 del 28/04/2025, C., Rv. 287890 - 01).

Il Giudice di pace, pur non barrando neppure la casella convalida/non convalida, offre una motivazione alla decisione che implicitamente consente di ricavare il senso del provvedimento che, infatti, viene impugnato dal ricorrente come convalida.

In particolare, oltre al richiamo ai termini ed ai presupposti degli artt. 13 bise 14 D.Lgs. 286/98 il provvedimento impugnato afferma che non vi sono profili di illegittimità del decreto di trattenimento; il provvedimento, poi, risulta adottato e predisposto in calce al verbale dell'udienza di convalida, all'esito dell'espletato contraddittorio; esso richiama espressamente il provvedimento del Questore e, dunque, fa proprie le ragioni del disposto trattenimento, a fronte di provvedimento di espulsione adottato per l'impossibilità, allo stato, di dare esecuzione al rimpatrio (tra cui mancanza di documento valido per l'espatrio).

È evidente che la modulazione dell'obbligo di motivazione, nel caso del rinvio all'atto presupposto, può risultare non soddisfacente lì dove il provvedimento richiamato non offra congrua spiegazione delle ragioni del trattenimento o lì dove vi sia una specifica contestazione difensiva introdotta dalla difesa, ma non è questo il caso (in questo senso Sez. 1 n. 25545 del 10/07/2025 n.m.)

Il provvedimento pre-espulsivo che il Giudice di pace ha richiamato, valutandolo come legittimo, afferma che è necessario procedere ad accertamenti supplementari in odirne alla identità/nazionalità dello straniero e che è necessario acquisire un documento valido per l'espatrio.

Sono tutti aspetti che giustificano il trattenimento e che la difesa nemmeno contesta, essendo impostato il ricorso sulla pretesa assenza di motivazione.

In tal modo il Giudice di pace ha dato conto della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del provvedimento di trattenimento, implicitamente valutandoli e ha pertanto evidenziato in termini non apparenti le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della richiesta (v. Sez. 1, n. 35632 del 30/10/2025, in motivazione, e Sez. 1 n. 40562 del 16/12/2025 in motivazione, n.m.).

2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

In caso dì diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.